

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Indice

DEFINIZIONI E FINALITÀ.....	3
1. Definizioni.....	3
2. Finalità.....	3
3. Normativa applicabile.....	4
AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
4. Ambito soggettivo di applicazione.....	4
4.1. I soggetti tenuti all'attuazione della disciplina in materia di <i>whistleblowing</i> e all'adozione del Canale di Segnalazione Interno.....	4
4.2. I soggetti legittimati a presentare la Segnalazione e la Divulgazione Pubblica.....	5
4.3. I soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto.....	6
5. Ambito di applicazione oggettivo.....	6
LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
6. Condizioni di procedibilità e presupposti di ammissibilità della Segnalazione Interna.....	7
7. Il Canale di Segnalazione Interno.....	8
7.1. La Segnalazione scritta.....	8
7.2. La Segnalazione orale.....	8
7.3. Altre ipotesi di segnalazione.....	9
8. Il Gestore.....	9
9. Il procedimento di Segnalazione.....	10
9.1. Trasmissione e ricezione.....	10
9.2. Fase preliminare: procedibilità e ammissibilità.....	10
9.3. Fase istruttoria e di accertamento.....	10
9.4. Chiusura della Segnalazione.....	11
10. Conflitto di interessi.....	11
LA SEGNALAZIONE ESTERNA.....	11
11. Presupposti di legge.....	12
12. Procedimento.....	12
LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	13
MISURE DI PROTEZIONE.....	13
13. Condizioni di accesso alle misure di protezione.....	13
14. Le misure di protezione.....	13
14.1. Obbligo di riservatezza.....	13
14.2. Divieto di atti ritorsivi.....	14
14.3. Casi di inapplicabilità delle misure di protezione.....	14
SISTEMA SANZIONATORIO.....	14
15. Sanzioni amministrative.....	14
16. Sanzioni disciplinari.....	15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	15
DIFFUSIONE E FORMAZIONE.....	16

DEFINIZIONI E FINALITÀ

1. Definizioni

Asco Filtri o Società: Asco Filtri S.p.A.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Canale di Segnalazione Interno: canale telematico dedicato alla trasmissione delle Segnalazioni Interne scritte e orali accessibile sul sito ascofiltri.integrityline.com e curato dal Gestore (Piattaforma) ovvero tramite lo sportello dedicato del Gestore.

Canale di Segnalazione Esterno: il canale predisposto e curato dall'ANAC per la trasmissione delle Segnalazioni Esterne.

Codice Privacy: il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Decreto: il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Denuncia: divulgazione della Violazione all'autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria.

Divulgazione Pubblica: la divulgazione, a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione e diffusione di pubblico dominio, delle Violazioni.

Gestore: soggetto (ivi incluso il proprio personale a qualunque titolo) deputato alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni Interne, nominato dalla Società. Asco Filtri si avvale delle prestazioni professionali di Leexè Studio Legale, con sede in 20122 Milano, Via Tommaso Salvini n. 5, C.F./P.IVA 03953810961 in qualità di Gestore esterno;

GDPR: Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

Linee Guida ANAC: le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Modello Organizzativo Integrato: l'atto organizzativo adottato dalla Società che coordina sistematicamente i modelli organizzativi e le politiche generali di Asco Filtri.

MOG: Modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

OdV: l'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, responsabile della sorveglianza, dell'efficacia, dell'attuazione e dell'aggiornamento del MOG.

Persone Coinvolte: i soggetti indicati al § 4.3 nonché coloro che, pur non essendo Segnalanti o Segnalati, vengono direttamente o indirettamente coinvolti o menzionati nella Segnalazione.

Procedura: la procedura recepita nel presente documento.

Segnalante: i soggetti legittimati a presentare le Segnalazioni e, per semplificazione, le Divulgazioni Pubbliche e le Denunce, come individuati nel § 4.2.

Segnalato: il soggetto menzionato nella Segnalazione ovvero nella Divulgazione Pubblica al quale la Violazione è attribuita o riconducibile.

Segnalazione: comunicazione e/o denuncia di Violazioni o di informazioni su Violazioni tramite il Canale di Segnalazione Interno (Segnalazione Interna) o tramite i Canali di Segnalazione Esterne (Segnalazione Esterna).

Violazione: i comportamenti, gli atti e le omissioni come definiti nel § 5.

2. Finalità

Il presente atto organizzativo definisce e illustra la procedura, le misure e gli adempimenti assunti da Asco Filtri in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea nel

contesto lavorativo (c.d. "whistleblowing"), in conformità a quanto previsto nel Decreto, con riferimento alla tutela dei Segnalanti, dei Segnalati e delle altre persone coinvolte nella Segnalazione, all'implementazione del Canale di Segnalazione Interno, alle modalità di segnalazione, al sistema disciplinare e sanzionatorio e alla protezione dei dati personali.

La Procedura è stata recepita nell'ambito del Modello Organizzativo Integrato della Società e sarà aggiornato tempestivamente tenuto conto dell'evoluzione dell'organizzazione e delle disposizioni normative.

La Procedura, come specificato nelle Linee Guida ANAC, è adottata con delibera del consiglio di amministrazione e ogni eventuale successivo aggiornamento verrà adottato con le medesime modalità e annullerà e sostituirà, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. Normativa applicabile

D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023

Guida Operativa di Confindustria per gli Enti Privati sulla nuova disciplina "whistleblowing"

Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

AMBITI DI APPLICAZIONE

4. Ambito soggettivo di applicazione

4.1. I soggetti tenuti all'attuazione della disciplina in materia di *whistleblowing* e all'adozione del Canale di Segnalazione Interno

I destinatari della disciplina in materia di whistleblowing sono, con specifico riferimento al settore privato:

- Soggetti che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- Soggetti che, pur non avendo impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 del Decreto¹.

¹ Settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e della sicurezza dei trasporti.

- Altri enti di diritto privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti indipendentemente dal numero di lavoratori subordinati impiegati nell'ultimo anno.

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati si fa riferimento, di volta in volta, all'ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l'anno in corso.

4.2. I soggetti legittimati a presentare la Segnalazione e la Divulgazione Pubblica

La Segnalazione (e, nei casi previsti, la Divulgazione Pubblica), in qualunque forma trasmessa, può essere effettuata da qualunque persona che abbia conoscenza delle violazioni denunciate nel contesto lavorativo delle Società, sia in qualità di soggetto operante all'interno delle medesime che in qualità di soggetto che, a vario titolo, entri in contatto con la Società. In particolare:

- i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi
 - i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs., n. 81/2015²;
 - i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali il cui rapporto è disciplinato dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017;
- i lavoratori autonomi, ivi inclusi
 - i prestatori d'opera indicati nel Titolo III, Libro V, del Codice Civile e richiamati al Capo I della L. n. 81/2017, con espressa esclusione dei piccoli imprenditori;
 - le c.d. "co.co.co." e i "lavoratori parasubordinati" di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile, ovverosia i titolari di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, ovverosia collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro, anche mediante piattaforme digitali, esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa in proprio o presso soggetti terzi che forniscono beni o servizi (fornitori);
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società (*inter alia* amministratori, sindaci, revisori, OdV, *internal auditors*, ecc...).

Per "contesto lavorativo" si fa riferimento a un perimetro di applicazione più ampio rispetto al rapporto di lavoro "in senso stretto", rientrandovi anche le Segnalazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché, qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite, durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

² "Rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; lavoro a tempo parziale; lavoro intermittente; lavoro a tempo determinato; somministrazione; apprendistato; lavoro accessorio".

4.3. I soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto.

Oltre al Segnalante, beneficiano delle tutele previste dal Decreto le persone fisiche o giuridiche che, astrattamente, potrebbero essere destinatarie di ritorsioni in ragione del loro ruolo o funzione o del rapporto con il Segnalante.

In particolare:

- il c.d. facilitatore, ovvero colui che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (a titolo esemplificativo il collega o il rappresentante sindacale che non spenda la sigla sindacale);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo (es. ex-colleghi, collaboratori con cui sussiste uno stretto legame affettivo, di amicizia) o da un vincolo di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con il quale abbiano un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà (anche non esclusiva) del Segnalante, purché quest'ultimo sia in grado di esercitare un'influenza determinante sulle scelte relative all'ente (non sia pertanto detentore di una quota minoritaria del capitale sociale);
- enti presso il quale lavora il Segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo (a titolo esemplificativo, il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per la Società).

5. Ambito di applicazione oggettivo

La Segnalazione (e la Divulgazione Pubblica e la Denuncia) deve avere ad oggetto Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione della funzione svolta o nell'ambito del contesto lavorativo e che si abbia fondato motivo di ritenere vere relativamente ai seguenti ambiti:

- Violazione della normativa dell'Unione Europea (e degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione) per quanto riguarda i seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE (es. frodi o corruzione);
- Violazioni riguardanti il mercato interno (art. 26, par. 2 TFUE) che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali (tra cui quelle in tema di concorrenza e aiuti di stato e in materia di imposta sulle società).

- Atti che vanificano l'oggetto o la finalità della normativa europea sopra indicata (esempio abuso di posizione dominante sul mercato)
- Violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o Violazioni del MOG.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina *whistleblowing* le segnalazioni, divulgazioni e denunce:

- legate a un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure ad esso gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- per le quali siano previsti procedimenti di segnalazione *ad hoc* (es. in materia di antiriciclaggio o di tutela dell'ambiente).

Nell'ipotesi in cui la Società sia tenuta ad assolvere agli obblighi del Decreto esclusivamente in ragione dell'adozione di un MOG, le Violazioni Segnalate, Divulgate o Denunciate sono coperte dalle tutele previste dal Decreto solo laddove abbiano ad oggetto Violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o Violazioni del MOG.

La Società non è soggetta a tale limitazione.

LA SEGNALAZIONE INTERNA

Le Segnalazioni sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

La Segnalazione Interna è la Segnalazione effettuata per il tramite del Canale di Segnalazione e il suo esperimento costituisce condizione per l'esperibilità della Segnalazione Esterna e per la Divulgazione Pubblica (*infra*).

L'esperimento o il mancato esperimento della Segnalazione Interna non preclude, invece, la Denuncia e, in generale, il ricorso all'autorità di volta in volta competente.

6. Condizioni di procedibilità e presupposti di ammissibilità della Segnalazione Interna

Al fine di dare seguito alla Segnalazione e conseguentemente alle tutele previste dalla disciplina del *whistleblowing* è necessario che sussistano le condizioni di procedibilità soggettive e oggettive prescritte dal Decreto (cfr. §§ 4 – 5).

Dovranno pertanto sussistere la relazione qualificata tra il Segnalante e la Società e un contenuto giuridicamente rilevante della Violazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria.

Superato il vaglio di procedibilità, la Segnalazione deve altresì avere i presupposti di ammissibilità. Per essere ammissibili ai fini delle tutele in materia di *whistleblowing*, le Segnalazioni devono essere circostanziate e devono contenere:

- i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto con riferimento alle Segnalazioni anonime (cfr. § 7.3).

- le circostanze di tempo e luogo del fatto oggetto di Segnalazione, con la descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove possibile, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato.

Sarà poi opportuno, ove possibile, corredare la Segnalazione di documentazione rilevante comprovante quanto esposto e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione.

Pertanto, la segnalazione potrà considerarsi inammissibile laddove manchi dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione; risulti manifestamente infondata; sia esposta in modo generico o incomprensibile; consista in una semplice produzione di documentazione senza una vera e propria censura.

7. Il Canale di Segnalazione Interno

Asco Filtri ha adottato un proprio Canale di Segnalazione Interno, curato da un Gestore esterno autonomo, indipendente e professionale, dotato di personale specificamente formato, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e delle Persone Coinvolte, del contenuto e della documentazione inerente alla stessa.

Il Canale di Segnalazione Interno prevede due diverse modalità di Segnalazione:

- in forma scritta tramite la Piattaforma;
- in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore.

La scelta sulla modalità di Segnalazione spetta al Segnalante. Tuttavia, la Società incentiva, per una maggior efficienza della gestione della Segnalazione, l'utilizzo della Piattaforma, attraverso la quale sarà possibile per il Segnalante comunicare con il Gestore con una pluralità di strumenti.

7.1. La Segnalazione scritta

Il Segnalante è tenuto ad effettuare la Segnalazione in forma scritta telematicamente tramite la Piattaforma seguendo le istruzioni indicate.

Il Gestore, entro sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, rilascerà al Segnalante l'avviso di ricevimento al recapito indicato dal Segnalante. Laddove il recapito non venga indicato, la segnalazione non sarà soggetta alla disciplina whistleblowing e verrà trattata come segnalazione ordinaria, salvo comunicazione successiva del recapito medesimo.

Tutte le comunicazioni tra Segnalante e Gestore avvengono per il tramite della Piattaforma che, sia in fase di ricezione della Segnalazione che in quella istruttoria, mantiene riservati l'identità e i dati personali del Segnalante.

7.2. La Segnalazione orale

La Segnalazione può essere effettuata anche in forma orale attraverso il sistema di messaggistica vocale accessibile dalla Piattaforma ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore.

In caso di Segnalazione orale, questa verrà in ogni caso acquisita e/o recepita e/o verbalizzata su supporto digitale o analogico, fermo restando il requisito della riservatezza. In particolare:

- in caso di Segnalazione a mezzo sistema di messaggistica vocale registrato tramite la Piattaforma, con il consenso del Segnalante, la registrazione verrà recepita dal Gestore su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale soggetta a verifica e successiva sottoscrizione da parte del Segnalante;
- in caso di Segnalazione orale nel corso di un incontro con il Gestore, questa, previo consenso del Segnalante, verrà documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale soggetto a verifica e successiva sottoscrizione da parte del Segnalante.

In caso di richiesta di incontro diretto da parte del Segnalante, il Gestore provvede a fissarlo entro un termine di 15 (quindici) giorni. La Società dà facoltà al Segnalante e al Gestore di svolgere l'incontro anche presso i locali del Gestore.

7.3. Altre ipotesi di segnalazione

a) La segnalazione anonima

La segnalazione anonima non è considerata Segnalazione ai fini della presente procedura e non è pertanto soggetta alla disciplina *whistleblowing*.

La segnalazione anonima viene trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria, applicandosi ove occorrer possa la disciplina settoriale ed eventuali altri regolamenti interni della Società, purché risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione.

In ogni caso, il Gestore avrà cura di registrare le segnalazioni anonime e di conservare la documentazione ricevuta, in quanto, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso verranno garantite le tutele previste per il Segnalante e la segnalazione verrà considerata Segnalazione di *whistleblowing* a tutti gli effetti.

b) La segnalazione tramite canali non istituzionali

Se il Segnalante presenta la Segnalazione a un soggetto diverso dal Gestore, ove risulti evidente che si tratti di Segnalazione *whistleblowing*, il soggetto che la riceverà sarà tenuto a trasmetterla al Gestore, senza farne e trattenerne copia, e a informare il Segnalante entro il termine di sette giorni e si considererà Segnalazione *whistleblowing* a tutti gli effetti laddove ne conservi tutti i requisiti.

8. Il Gestore

Tali soggetti devono essere dotati di autonomia e specificamente e adeguatamente formati alla gestione delle segnalazioni.

Alla luce di quanto sopra descritto, dunque, il possesso del requisito dell'autonomia risulta di fondamentale importanza al fine di garantire l'efficacia e l'integrità del processo di *whistleblowing* all'interno dell'impresa.

Per quanto attiene l'individuazione della figura più idonea a cui affidare la gestione del canale di segnalazione, si riportano di seguito alcune considerazioni derivanti dalle più accreditate best practices aziendali:

Il Gestore delle Segnalazioni è il soggetto deputato alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni Interne ed è dotato di autonomia, intesa come imparzialità (mancanza di condizionamenti e di pregiudizi da o nei confronti dei Segnalanti, del Segnalato e delle Parti Coinvolte), e indipendenza (libertà da influenze o interferenze da parte del management).

La Società si assicura che il Gestore sia un soggetto specificamente e adeguatamente formato alla gestione delle Segnalazioni.

Il Gestore è l'unico soggetto deputato ad accedere al Canale di Segnalazione Interno nonché a prendere visione del contenuto delle Segnalazioni Interne e adotta, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a:

- prevenire la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato alle Segnalazioni Interne;
- dare seguito tempestivamente alle Segnalazioni;
- assicurare la riservatezza, la protezione dei dati e la segretezza di Segnalante, Segnalato e Persona Coinvolta;
- la segregazione e l'inaccessibilità ai soggetti non autorizzati delle Segnalazioni.

9. Il procedimento di Segnalazione

9.1. Trasmissione e ricezione

Il Segnalante trasmette, nelle forme e secondo le modalità illustrate nel § 7, la Segnalazione al Gestore.

Il Gestore entro il termine di 7 (sette) giorni rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione. Il contenuto dell'avviso di ricevimento è esclusivamente informativo e non include alcuna valutazione di quanto esposto nella Segnalazione.

L'avviso viene inoltrato per il tramite della Piattaforma al Segnalante, il quale ne verrà informato al recapito indicato nella Segnalazione.

9.2. Fase preliminare: procedibilità e ammissibilità

A seguito della ricezione, il Gestore verifica, preliminarmente, le condizioni soggettive e oggettive di procedibilità e, successivamente, i requisiti di ammissibilità della Segnalazione, come definiti nel § 6.

Se la segnalazione risulta improcedibile o inammissibile, questa viene immediatamente archiviata.

Ciononostante, qualora la segnalazione improcedibile o inammissibile, così come quella anonima (e salva la successiva identificazione del Segnalante), risulti di particolare gravità e comunque caratterizzata da un livello di dettaglio e precisione sufficiente, salva l'applicazione di altre disposizioni normative o regolamentari interne astrattamente applicabili, il Gestore si riserva di prenderle in considerazione e di darvi seguito nel modo più opportuno.

Il Gestore, qualora lo ritenga necessario, può richiedere integrazioni informative e/o documentali al fine di dare seguito alla Segnalazione.

In tale fase il Gestore può nominare tra i propri membri un soggetto con il ruolo di coordinatore per la gestione della Segnalazione.

9.3. Fase istruttoria e di accertamento

Se la Segnalazione supera il vaglio di procedibilità e ammissibilità, il Gestore avvia la fase istruttoria e assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, tramite l'acquisizione diretta di elementi informativi e il coinvolgimento e l'audizione delle strutture aziendali e/o dei soggetti esterni competenti, garantendo in ogni

caso tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale, nonché quelli di riservatezza di Segnalante, Segnalato e Persone Coinvolte.

Nel caso risulti necessario o opportuno il coinvolgimento di soggetti, interni o esterni, diversi dal Gestore, anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza, curandosi, in ogni caso, il Gestore di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o della Persona Coinvolta.

Qualora la Segnalazione, invece, abbia a oggetto Violazioni del MOG questa verrà trasmessa dal Gestore all'OdV per le occorrenze del caso e il prosieguo delle attività istruttorie e sanzionatorie.

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto Violazioni in materia contabile, il Gestore la trasmetterà al Collegio sindacale.

Durante la fase di istruttoria e di accertamento, la Società e il Gestore garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e delle Persone Coinvolte e tutte le attività svolte vengono tracciate e archiviate a seconda della tipologia di Segnalazione.

9.4. Chiusura della Segnalazione

Completata l'attività di accertamento, il Gestore deve fornire un riscontro al Segnalante, in ogni caso entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento circa lo stato del procedimento. In particolare, il Gestore può, alternativamente:

- archiviare la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che si intende ulteriormente svolgere.

Il Gestore non effettua alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali né assume gli eventuali procedimenti o provvedimenti sanzionatori conseguenti.

10. Conflitto di interessi

Qualora, in qualunque momento del procedimento, il Gestore versi o riscontri di essere in una situazione di conflitto di interessi, in considerazione della quale si renda opportuna l'assegnazione della gestione della Segnalazione a un soggetto diverso, trasmette la Segnalazione all'OdV affinché provveda, in suo luogo, alla gestione della stessa.

Il Gestore e l'OdV si premurano – anche tramite le funzioni informatiche previste dalla Piattaforma – affinché, in tale ipotesi, il Gestore non possa in alcun modo accedere, visionare o comunque interferire con la gestione della Segnalazione.

In caso di conflitto di interessi anche con l'OdV, resta salva, in ogni caso, la possibilità per il Segnalante di ricorrere alla Segnalazione Esterna.

LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione anche attraverso il Canale di Segnalazione Esterna.

Con riguardo alle modalità di presentazione, la Segnalazione esterna può essere effettuata

- a) in forma scritta tramite il [portale telematico dell'ANAC](#);

- b) in forma orale, attraverso un servizio telefonico con operatore;
- c) tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della Segnalazione nel portale telematico dell'ANAC.

11. Presupposti di legge

L'utilizzo del Canale Esterno è possibile solo alle seguenti condizioni di legge:

- inattività o irregolarità del Canale di Segnalazione Interno;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione tramite il Canale di Segnalazione Interno, ma la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione tramite il Canale di Segnalazione Interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, il Segnalante può ricorrere al Canale di Segnalazione Esterno allorché riscontri una situazione di conflitto di interessi con il Gestore, sebbene la Società incentivi comunque l'utilizzo del Canale di Segnalazione Interno, ricorrendo al presidio dell'OdV, come previsto al § 10.

12. Procedimento

Il Procedimento di Segnalazione Esterna è disciplinato dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023.

Al pari della Segnalazione Interna, la Segnalazione Esterna è considerata inammissibile per a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi tipici del fatto contestato; b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'ANAC; c) manifesta incompetenza dell'ANAC sulle questioni segnalate; d) genericità, incompletezza o incomprendibilità del contenuto della Segnalazione; e) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione; f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna; g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

L'attività istruttoria della Segnalazione Esterna è assegnata all'Ufficio Istruttore dell'ANAC.

Laddove la Segnalazione venisse ritenuta fondata, l'ANAC invia la Segnalazione all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'Ufficio Istruttore entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione Esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, comunica al segnalante: i) l'archiviazione predisposta o che intende predisporre; ii) la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare; iii) l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o l'attività che quest'ultimo intende svolgere.

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La Segnalazione può, da ultimo, essere effettuata mediante Divulgazione Pubblica.

La Divulgazione Pubblica è tuttavia possibile solo ed esclusivamente se il Segnalante

- (i) ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna (quando ciò sia consentito) e non ha ottenuto riscontro nei termini;
- (ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non essere concretamente efficace (es. occultamento o distruzione di prove o collusione tra segnalato e colui che riceve la segnalazione).

La Società disincentiva il ricorso a tale modalità di comunicazione delle Violazioni, in quanto avente carattere estremamente residuale e fortemente rischioso in termini di tutela ed esposizione per il Segnalante.

Il ricorso alla Divulgazione Pubblica, infatti, ove effettuato impropriamente, determina, da un lato, la caducazione delle misure protettive previste dal Decreto e, soprattutto, il rischio concreto di incorrere in fattispecie di reato quali la calunnia o la diffamazione; dall'altro, comporta notevoli potenzialità lesive per la reputazione della Società qualora la Divulgazione Pubblica non sia sorretta da giustificati motivi o di fondati elementi di prova.

MISURE DI PROTEZIONE

13. Condizioni di accesso alle misure di protezione

L'accesso alle misure di protezione da parte dei Segnalanti e delle Persone Coinvolte è consentito al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) al momento della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della Denuncia, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione;
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata secondo le modalità indicate nella presente procedura;
- c) nei casi di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o Denuncia anonime il Segnalante è stato successivamente identificato e/o ha subito Ritorsioni.

14. Le misure di protezione

14.1. Obbligo di riservatezza

La prima tutela a favore del Segnalante, del Segnalato e delle Persone Coinvolte è l'obbligo di riservatezza della loro identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata alla Segnalazione, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire alla loro identità.

L'obbligo grava – indipendentemente dalla forma scritta o orale della Segnalazione – sul Gestore e su tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella fase istruttoria in caso di Segnalazione Interna; sull'ANAC e le altre autorità amministrative eventualmente coinvolte in caso di Segnalazione Esterna.

L'identità del Segnalante può essere rivelata solo previo consenso dello stesso, anche qualora indispensabile ai fini del procedimento di accertamento e/o disciplinare.

In questo caso, qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito se non come segnalazione ordinaria.

14.2. Divieto di atti ritorsivi

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e delle Persone Coinvolte.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, tentato o minacciato (es. il licenziamento, il demansionamento, il *mobbing*, la sospensione/cessazione di un contratto di fornitura, ecc...), che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini, direttamente o indirettamente un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi sono nulli e devono essere denunciati all'ANAC per l'adozione dei conseguenti provvedimenti che, nel settore privato, verranno poi demandati all'Ispettorato del Lavoro e all'autorità giudiziaria al fine di disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante e delle Persone Coinvolte.

Nei procedimenti dinanzi all'ANAC, il carattere ritorsivo del provvedimento si presume e spetterà pertanto a chi ha adottato il provvedimento dimostrare che questo non ha carattere ritorsivo. La presunzione non opera per gli atti nei confronti dei facilitatori.

Le misure di protezione sono irrinunciabili, a meno che la rinuncia o la transazione avvengano in sede protetta (dinanzi a un giudice o in sede conciliativa).

14.3. Casi di inapplicabilità delle misure di protezione

Non operano le misure di protezione previste dal Decreto

- a) qualora sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- b) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Il Segnalante, per il fatto di aver presentato una Segnalazione, non potrà, tuttavia, essere chiamato a rispondere – a nessun titolo civile, penale o amministrativo – di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale e dei segreti scientifici e industriali; di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà; di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore; di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali; di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta. Ciò a condizione che, al momento della rivelazione/diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione oggetto della Segnalazione e che la Segnalazione rispetti i requisiti di legge.

SISTEMA SANZIONATORIO

15. Sanzioni amministrative

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC, per le ipotesi di mancata istituzione del Canale di Segnalazione Interno, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, risponde il consiglio di amministrazione; per le ipotesi di mancata verifica e analisi delle Segnalazioni, nonché per violazione dell'obbligo

di riservatezza, il responsabile è il Gestore; per le ipotesi di atti ritorsivi, risponde la persona fisica responsabile delle ritorsioni.

È inoltre comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti in relazione ai quali sia stato accertato:

- la commissione di atti ritorsivi;
- l'ostacolo o il tentativo di ostacolare una Segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza (salve le eventuali sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali);
- la mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- la mancata o non conforme adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni;
- la mancata attività di verifica e analisi delle Segnalazioni.

È comminata, da ultimo, la sanzione da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che non sia stato già condannato in sede penale.

16. Sanzioni disciplinari

La Società predispone un sistema di sanzioni disciplinari a carico del Segnalato, del responsabile della ritorsione e di qualunque soggetto che, a vario titolo, abbia interferito con la Segnalazione o comunque violato le disposizioni della presente Procedura.

In caso di Violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o Violazioni del MOG, il procedimento disciplinare instaurato seguirà quanto previsto nel MOG stesso, salva in ogni caso la responsabilità penale e civile del Segnalante per Segnalazioni, Divulgazioni Pubbliche o Denunce infondate e/o effettuate con dolo o colpa grave.

Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dalla legge e dai CCNL di settore che verranno irrogate dalla Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, proporzionalmente alla gravità e alla natura dei fatti accertati.

Con riferimento, invece, a eventuali Violazioni commesse da soggetti esterni alla Società, Asco Filtri si riserva ogni più opportuno provvedimento, ivi inclusi la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento dei danni sofferti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al GDPR e al Codice Privacy, come più dettagliatamente descritto nell'informativa privacy consultabile tramite la Piattaforma.

La tutela dei dati personali è garantita oltre che al Segnalante al Segnalato e alle Persone Coinvolte.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del Decreto è stata effettuata una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ("DPIA") di cui all'art. 35 del GDPR al fine di definire i rischi per i diritti e le libertà

degli interessati che possono derivare dalla Segnalazione e di determinare le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per diminuire tali rischi.

Nella gestione delle Segnalazioni, le Società e il Gestore agiscono in qualità, rispettivamente, di titolare autonomo e responsabile del trattamento.

I soggetti che eventualmente trattano dati personali degli interessati per conto della Società sono nominati come responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

A tal fine, l'ente, sotto la propria responsabilità, delega il Gestore a procedere alla designazione dei soggetti coinvolti nella Segnalazione al ruolo rivestito in materia di protezione dei dati personali di volta in volta individuato.

I dati personali e la documentazione raccolti durante la Segnalazione sono conservati per il tempo necessario a gestire la Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali e la documentazione che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

I dati personali trattati e la documentazione trasmessa sono conservati in un archivio informatico utilizzando modalità idonee a prevenire la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato.

DIFFUSIONE E FORMAZIONE

La Società promuove e garantisce la diffusione e la conoscenza della presente Procedura mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Società, sulla Piattaforma e tramite circolarizzazione informativa a tutte le risorse aziendali.

Al fine di creare una consapevole conoscenza delle finalità, delle tutele e del contenuto del Decreto, la Società organizza sessioni formative per il personale con cadenza almeno biennale ovvero in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti e applicabili.